data pubblicazione 22/12/2009

Tribunale di Cassino, 26 novembre 2009 – Est. Lo Mastro.

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Processo civile – Incompetenza per territorio – Tempi e modi dell'eccezione ratione temporis.

Diffamazione a mezzo stampa e a mezzo internet – Diffusione delle notizie a raggiera – Individuazione del luogo in cui si produce il pregiudizio – Domicilio del danneggiato.

Diritti della personalità – Persone giuridiche quali soggetti passivi del reato – Legittimazione ad agire – Danno non patrimoniale.

Diffamazione a mezzo stampa – Editore di fatto – Direzione e coordinamento abusivi di società terze – Responsabilità – Sussistenza.

L'eccezione di incompetenza per territorio, nei casi diversi da quelli indicati dall'art. 28 codice procedura civile, deve essere necessariamente formulata in forma rituale, nei termini di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, codice procedura civile, nel testo in vigore al momento dell'introduzione del giudizio. (lc) (riproduzione riservata)

In tema di diffamazione ex art. 595 codice penale si deve tener conto della differenziazione dei mezzi di comunicazione rispetto alla modalità di diffusione delle notizie e, quindi, dei loro effetti. Ne riviene che, diversamente dalla diffamazione a mezzo stampa, ove opera la presunzione di priorità temporale della pubblicità della notizia che si verifica nel luogo di stampa, qualora il reato venga commesso con il mezzo della televisione o di internet (così come nel caso di messa in rete delle note di agenzie giornalistiche), media, questi, che diffondono le notizie e i giudizi "a raggiera" e, sostanzialmente, in modo contestuale, si pone l'esigenza di identificare un unico luogo certo nel quale si produca il pregiudizio effettivo, luogo che deve essere individuato ove il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi dei suoi diritti. (lc) (riproduzione riservata)

E' principio ormai consolidato in dottrina e in giurisprudenza che anche le persone giuridiche sono titolari dei diritti della personalità, quali l'onore e la reputazione, e che possono, quindi, assumere la qualità di soggetti passivi dei delitti contro l'onore, con l'ulteriore, ovvia conseguenza che possono agire per il ristoro del danno non patrimoniale subito per effetto della lesione di tali diritti; l'art. 2059 cod. civ., secondo una lettura costituzionalmente orientata, non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito distinta da quella prevista dall'art. 2043 cod. civ., ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali. (lc) (riproduzione riservata)

Il confessato editore di fatto è responsabile non solo per gli editoriali a sua firma ma anche, in solido con gli altri convenuti, ove si accerti che diriga e coordini società operative terze in modo abusivo (ex art. 2497 e ss. codice civile.) e, comunque, non nell'interesse del dominato e in modo contrario ai criteri di corretta gestione imprenditoriale e societaria. (lc) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

Tribunale di Cassino
Proc. N. */2009 Ruolo Generale
Ordinanza pronunciata fuori udienza
Il Giudice Istruttore

Letto il verbale di udienza del 25 novembre 2009, a scioglimento della riserva il G.I. così provvede.

1) Sull'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del giudice adito sollevata dalla difesa del convenuto C. G..

IL CASO.it

Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice l'eccezione è ammissibile poiché tempestivamente proposta entro la prima udienza di trattazione ex. Art. 38 comma primo c.p.c.

Non può trovare applicazione al caso di specie il nuovo testo dell'art. 38 comma 1 c.p.c. modificato ex. L. n. 69/2009, il quale prevede che le eccezioni di incompetenza debbano essere proposte a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, poiché a mente della disposizione transitoria di cui all'art. 8 L. n. 69/2009, le disposizioni modificative del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, quale non è quello di specie.

***

Venendo al merito dell'eccezione, va osservato che il giudizio, secondo prospettazione attorea, ha per oggetto un caso di diffamazione a mezzo stampa attuata mediante la pubblicazione periodica di più articoli giornalistici sul quotidiano XXX in attuazione di una campagna denigratoria ispirata dall'amministratore di fatto della società editrice, C. G..

Viene sostenuto che, secondo recente indirizzo giurisprudenziale (Sezioni Unite Civili del 13 ottobre 2009), la competenza è del giudice del luogo in cui il danno si è verificato, ossia il luogo di residenza o domicilio del danneggiato. Se non che come dimostra la stessa massima - ma ancor più la motivazione della sentenza - [1]il caso sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite Civili della Cassazione è quello in cui la propalazione diffamatoria sia avvenuta a mezzo televisione o internet, ossia mediante quegli strumenti di comunicazione di massa capaci di diffondere le notizie istantaneamente a "raggiera" per i quali "non può operare la presunzione della priorità temporale della pubblicità della notizia che si verifica nel luogo di stampa".

***

Per converso nella fattispecie gli articoli diffamatori hanno trovato diffusione a mezzo della stampa, mediante la pubblicazione sul quotidiano XXX incontestabilmente stampato in V. (FR): solo successivamente il contenuto di tali articoli è stato diffuso anche tramite la emittente televisiva regionale avente sede in Campobasso.

Il locus commissi delicti nella fattispecie concreta coincide dunque con il luogo di stampa del quotidiano XXX, poiché è con il mezzo della stampa e non i predetti mass media che sarebbe stata attuata la campagna diffamatoria, in coerenza peraltro con quanto pacificamente statuito in materia di (diffamazione a mezzo stampa) dalla Corte di legittimità la quale afferma che è nel luogo in cui si realizza la stampa che la notizia diviene per la prima volta pubblica e idonea a pregiudicare l'altrui diritto alla reputazione[2].

Dovendosi seguire un criterio oggettivo unico, quale appunto il luogo in cui è commesso il fatto dannoso, non ha rilevanza che il quotidiano sia stampato in edizioni diverse appositamente teletrasmesse nelle varie zone del territorio regionale o nazionale.

---

[1] Cassazione civile sez. un.13 ottobre 2009 n.21661: "*Competente a conoscere delle controversie in materia di risarcimento del danno da lesione dei diritti della personalità per mezzo di* ***trasmissione televisiva*** *il giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) de danneggiato o, nel caso in cui il pregiudizio si verifichi in luogo diverso da quello, anche il giudice del luogo di residenza del danneggiato" in motivazione: "(...)* ***Rispetto alla televisione e a internet (cosi come alla messa in rete delle note di agenzie giornalistiche)****, media che diffondono le notizie e i giudizi "a raggiera" e, sostanzialmente, in modo contestuale, non può quindi operare la presunzione di priorità temporale della pubblicità della notizia che si verifica nel luogo di stampa, e si pone, come si è effettivamente posta prioritariamente nell'esperienza giurisprudenziale, l'esigenza di identificare un unico luogo certo nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo.*".

IL CASO.it

[2] In tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, il "**forum commissi delicti**" si identifica con il luogo in cui il quotidiano è stampato perché in esso la notizia diviene per la prima volta pubblica, e, quindi idonea a pregiudicare l'altrui diritto. A tal fine non ha rilevanza che il quotidiano sia stampato in edizioni diverse appositamente teletrasmesse nelle varie zone del territorio nazionale, in quanto il "forum commissi delicti" è quello in cui ha sede la sede la redazione centrale del quotidiano e non quello delle trasmissioni in facsimile delle copie a diffusione regionale,dovendosi seguire un criterio oggettivo unico, quale appunto il luogo in cui è commesso il fatto dannoso e non quello in cui viene percepito dall'interessato il contenuto diffamatorio della notizia e si verifica in concreto il danno. Ne rileva, per la diversità del mezzo di diffusione, la differente previsione normativa posta dall'art. 30 della legge n. 223 del 1990, che concerne la diffamazione attuata con il mezzo radiotelevisivo. Pertanto, attesa l'irrilevanza del luogo di stampa e di prima diffusione del supplemento regionale, il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito ha l'onere di provare unicamente il luogo di stampa del quotidiano ed eventualmente di teletrasmissione del supplemento (Cassazione civile sez. III 25 maggio 2007 n. 12234).

Da tale principio può prescindersi nel caso di diffusione della notizia esclusivamente attraverso televisione o internet.

IL CASO.it

Poiché, attraverso io predetti mezzi di comunicazione di massa la propalazione diffamatoria è irradiata contestualmente a più destinatari, non può stabilirsi, osservala Corte nella invocata sentenza, alcuna priorità temporale della notizia.
Nel caso di specie per converso tale priorità è pienamente individuabile nel momento della stampa e della pubblicazione del quotidiano, che sono incontestabilmente avvenute in V. (FR), località compresa nella circoscrizione del Tribunale di Cassino, in cui ha sede lo stabilimento tipografico del quotidiano XXX.
Detto luogo corrisponde anche al luogo di prima produzione del danno, dal momento che l'offesa della reputazione si consuma con la diffusione presso della propalazione lesiva, non già con la percezione dell'offesa da parte del soggetto diffamato
Pertanto è del tutto evidente che il danno per la reputazione della parte attrice si è verificato al momento della pubblicazione e diffusione del quotidiano nel luogo di stampa, poiché è in tale luogo fisico che gli articoli giornalistici sono stati resi leggibili al pubblico di volontari o casuali lettori.
Non pertinente al caso di specie appare dunque il richiamo della sentenza Cassazione Civile sez. un. 13 ottobre 2009 n. 21661, e l'eccezione di incompetenza territoriale va conseguentemente respinta.

***

2) Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva alla Regione Molise, occorre premetterla differenza esistente fra danno non patrimoniale e danno morale.
Danno non patrimoniale e danno morale sono nozioni non coincidenti[3]: il primo comprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma solo di riparazione, mentre il secondo consiste nella c.d. pecunia doloris.
E' evidente che mentre il danno derivante dal dolore possa essere riconosciuto soltanto alla persona fisica, il danno non patrimoniale comprendendo, gli effetti lesivi che prescindono dalla personalità giuridica del danneggiato, è riferibile anche a enti e persone giuridiche[4].
In sostanza dalla distinzione tra danno non patrimoniale e danno morale la giurisprudenza ha tratto che, comprendendo il primo anche gli effetti lesivi che prescindono dalla personalità psicologica del danneggiato, esso è riferibile anche ad entità giuridiche prive di fisicità.
Ciò premesso, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Regione Molise quale ente esponenziale territoriale ad esigere quanto meno il danno non patrimoniale derivante dalla prospettata diffamazione.

IL CASO.it

***

3) Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto sen. C. G., va premesso che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Da essa va tenuta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata[5].
Orbene, parte attrice ha citato in giudizio il sen. C. G. anzitutto in base alla dedotta qualità di editore del quotidiano XXX, sul quale sono stati pubblicati gli articoli giornalistici oggetto della presente causa. Parte attrice riconosce in capo al sen. C. G. la qualità di editore per avere egli redatto e fatto pubblicare sul predetto quotidiano due articoli di asserito tenore denigratorio elaborati in forma di lettera aperta diretti al presidente della Regione Molise in cui l'autore, firmandosi "C. G. Editore", sostanzialmente interviene a sostegno della linea tenuta dal quotidiano nei confronti della Regione Molise e del suo presidente. Secondo la

---

[3] Cass. Civ. sent. 10.7.1991 n. 7642 e 5.12.1992 n. 12951.

[4] Cassazione civile sez. III 3 marzo 2000 n. 2367, Cass. Sent. nn. 7642/1991 e Cass. 12951/1992;
Cass. 15.4.1998 n. 3807 ha specificatamente ***riconosciuto la legittimazione dell'ente esponenziale territoriale ad esigere il risarcimento anche del danno morale da reato.***

[5] Cassazione civile sez. III 9 aprile 2009 n. 8699.

prospettazione attorea dunque il sen. C. G. è contitolare, quale editore e amministratore di fatto della Editoriale C. srl e di autore di due degli articoli ritenuti offensivi, della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio.

IL CASO.it

La giustificazione fattuale fornita da parte attrice al riguardo appare sufficiente a conferire al sen. C. G. la legittimazione passiva rispetto alla campagna diffamatoria di cui l'esecutivo regionale sarebbe stato destinatario. Per converso, la contestazione della qualità di amministratore di fatto della società editrice del quotidiano XXX, e dunque l'estraneità al rapporto giuridico controverso del sen. C. G. si configura come una questione di merito, la cui fondatezza dovrà essere dimostrata dalla parte interessata in corso di giudizio.

pqm

rigetta tutte le questioni preliminari di rito e di merito prospettate dalle parti convenute;
visto l'art 183 co. 6 c.p.c. concede alle parti i richiesti termini di legge, a decorrere dal 15 gennaio 2010.
Rinvia per l'ammissione delle prove all'udienza del 04 giugno 2010.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cassino, 26/11/2009